

Allegato "A" al rep 43745/22456 del
Statuto

Art. 1
Costituzione

L'Associazione "GRUPPO ONCOLOGICO DEL NORD-OVEST/NORTH-WEST ONCOLOGY GROUP (GONO-NWOG)" è trasformata nella "**Fondazione GONO ONLUS**".

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Art. 2
Scopo

La Fondazione è organizzata in struttura scientifica, è aconfessionale e apartitica, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente dalla Fondazione medesima o affidata ad Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente secondo le modalità stabilite dal DPR 20 marzo 2003, n. 135 emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A tale scopo la Fondazione si propone di svolgere attività di ricerca sanitaria a beneficio della collettività diffusa nel settore biomedico oncologico, con particolare ma non esclusivo riguardo alla ricerca applicata in campo pre-clinico e clinico nella terapia dei tumori.

La Fondazione si impegna a divulgare e mettere a disposizione della collettività diffusa i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli studi scientifici, comunque condotti, al fine di ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise.

A tal fine, avvalendosi anche di prestazioni volontarie e gratuite, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- a. mettere a punto, progettare e condurre, studi pre-clinici e studi clinici di fase da I a IV per favorire e migliorare la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche;
- b. partecipare a progetti volti allo sviluppo ed alla produzione di nuovi farmaci e di nuovi regimi terapeutici;
- c. coordinare e/o partecipare a studi clinici multicentrici;
- d. supportare progetti di ricerca nel campo dell'oncologia, anche di base o traslazionale;
- e. migliorare lo standard diagnostico e terapeutico offerto dalle strutture pubbliche ai pazienti neoplastici, soprattutto promuovendo la distribuzione di protocolli ed effettuando controlli di qualità;
- f. creare una struttura scientifica atta a massimizzare l'interscambio di notizie, dati ed informazioni, fra ricercatori e/o gruppi di ricercatori nel campo oncologico;
- g. agevolare la funzionalità ed il potenziamento degli enti pubblici, università incluse, eventualmente collegati ai vari gruppi di ricercatori, attraverso la maggiore professionalità indotta dalla cooperazione ottenuta attraverso la struttura scientifica dell'associazione - al fine di ottenere una maggiore disponibilità di dati e migliori risultati dagli studi clinici condotti;
- h. favorire la diffusione di nuove modalità terapeutiche.

La Fondazione può svolgere la sua attività sia sul territorio nazionale che all'estero.


E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessari, purché coerenti con gli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali o ad esse direttamente connesse. Con le medesime limitazioni potrà inoltre aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini, e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché istituire altre Fondazioni, Associazioni, sezioni, unità o filiali, e assumere partecipazioni, anche costituendo o concorrendo alla costituzione degli enti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di ONLUS.

In tale ambito, in particolare la Fondazione potrà:

- essere titolare di diritti d'autore, di brevetti e di qualunque altro diritto riveniente dai prodotti dell'ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell'ottica della finalità della solidarietà sociale;
- promuovere e/o realizzare iniziative scientifiche, quali ad esempio congressi, riunioni, conferenze, meeting, seminari, pubblicazioni relative alla propria attività istituzionale. La Fondazione non potrà svolgere attività editoriale.

Nel caso che le strutture organizzative della Fondazione o comunque gruppi di ricercatori coordinati dalla stessa, siano in un qualsiasi modo in correlazione con uno o più enti pubblici, nessun onere deve gravare in capo agli enti pubblici per le attività svolte, anche se rivolte a favore degli enti stessi, salvo l'eventuale ospitalità dell'associazione negli spazi resi disponibili dall'ente, in seguito alla dovuta delibera di accoglimento o ad altro provvedimento equivalente.



Handwritten signature of the President of the Fondazione GONO ONLUS.

Art. 3
Sede

La Fondazione ha sede in Genova, Via Goffredo Mameli civico n. 3/1.
La Fondazione potrà costituire altre sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 4
Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge o dallo statuto.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, una volta nominato il liquidatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5
Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione in denaro così destinata all'atto della trasformazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, obblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nel rispetto della normativa Onlus, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio.

La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

- dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, obblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nei limiti stabiliti dalla normativa Onlus, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6
Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione e il suo Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 7
Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e dal suo Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. tre membri, nominati in sede di trasformazione, che assumeranno le cariche di Presidente, Vice



Presidente, e Segretario, e che andranno a formare il Comitato Esecutivo;

b. fino ad ulteriori 10 membri, nominati secondo quanto stabilito nel prosieguo del presente articolo. I tre membri di cui al precedente punto a., componenti il Comitato Esecutivo, rimarranno in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto b. rimarranno in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, salvo i casi di sostituzioni o integrazioni infra disciplinati, e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare uno dei membri del Comitato Esecutivo, lo stesso Consiglio di Amministrazione nominerà - a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione escludendo dal computo gli astenuti, e stante il voto favorevole dei residui membri del Comitato Esecutivo - un nuovo membro, che subentrerà al membro mancante e rimarrà in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso. In tal caso le cariche di Presidente, Vice Presidente, e Segretario saranno ridiscusse, ed eventualmente diversamente riattribuite, nell'ambito del Comitato Esecutivo secondo la procedura infra specificata.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, nel corso del suo mandato venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto b., il Comitato Esecutivo potrà nominare il nuovo componente, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.

Parimenti, nel caso in cui i membri di cui al precedente punto b. non siano già nel numero massimo previsto dal presente articolo, il Comitato Esecutivo potrà integrarli in qualsiasi momento fino al numero massimo consentito. Anche in tal caso i nuovi componenti rimarranno in carica fino al termine del mandato in corso per i preesistenti componenti.

Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi, da comunicarsi prima della riunione, la restante parte del Consiglio di Amministrazione può decidere, con le ordinarie regole deliberative previste più oltre dal presente statuto, la sua decadenza.

Allo scadere del mandato dei componenti di cui al precedente punto b., il Comitato Esecutivo provvederà al rinnovo degli stessi, stabilendone di volta in volta il numero iniziale.

L'amministrazione della Fondazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione e al suo Comitato Esecutivo, secondo le seguenti regole.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- b) definisce le strategie di sviluppo e di impiego delle risorse;
- c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, presentati dal Comitato Esecutivo;
- d) apporta eventuali modifiche al bilancio preventivo, successive alla sua prima approvazione;
- e) nomina Comitati Tecnici o Scientifici non permanenti con funzione consultiva, senza deleghe e composti anche da membri esterni al Consiglio;
- f) fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione, approva uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione;
- g) delibera l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società e, anche attraverso i membri delegati, le relazioni con gli stessi;
- h) delibera sulle destinazioni ad incremento del patrimonio e sulle riconversioni dello stesso, come previsto dall'art. 5 dello statuto;
- i) delibera, senza alterarne finalità e obiettivi, eventuali modifiche del presente Statuto con il voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi componenti ed il voto favorevole del Presidente, salvo il caso in cui le eventuali modifiche statutarie fossero rese necessarie da nuove leggi o norme, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed il voto favorevole del Presidente;
- j) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.


Al Comitato Esecutivo spettano tutti i restanti poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, nei loro rispettivi ambiti, possono delegare ad uno o più dei componenti dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza provvedono a convocare e/o presiedere le riunioni il Vice Presidente, o altrimenti il Segretario, o altrimenti il Consigliere più anziano.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o lo ritenga il Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora della convocazione, oltre all'ordine del giorno



Handwritten signatures of the President and Secretary.

con gli argomenti da trattare è trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tal ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della Fondazione la ricevuta contenente la firma autografa del Consigliere destinatario. La convocazione deve avvenire 5 giorni prima della data fissata per la riunione e almeno due in caso di urgenza, e deve essere recapitata anche ai Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e sia presente almeno un revisore.

Salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, stante la necessaria presenza di almeno due membri del Comitato Esecutivo, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno tre di tutti i suoi componenti, stante la necessaria presenza di almeno un membro del Comitato Esecutivo. La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione.

Salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Presidente. Nel caso di modifiche del presente statuto e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, ai sensi del successivo art. 12, è tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni possano svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Le regole di funzionamento sopra previste per il Consiglio di Amministrazione (presidenza riunione, convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, riunione in seconda convocazione e riunione totalitaria, riunione in più luoghi, etc.) sono applicabili, mutatis mutandis, al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo può ridiscutere ed eventualmente diversamente riattribuire al suo interno, con l'unanimità dei consensi e astenuto di volta in volta il diretto interessato, le cariche di Presidente, Vice Presidente, e Segretario.

Art. 8

Presidente

La rappresentanza della Fondazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprendente della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri Consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 7, nei limiti dei poteri così delegati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, dà attuazione alle loro delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.

Il Presidente può assumere, riferendone - a seconda delle competenze - al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente o, nel caso anche di sua assenza o impedimento, dal Segretario.

Art. 9

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è formato da due componenti, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova.

I componenti del Collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'emolumento dei Revisori medesimi sarà stabilito secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dalle tariffe professionali già vigenti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e fatto comunque salvo il dispositivo di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 460/1997.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza

diritto di voto e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati.

In luogo del Collegio dei Revisori può essere nominata con identiche attribuzioni una Società di Revisione.

Nel caso di cessazione di un revisore durante il mandato colui che lo ha nominato provvede al suo reintegro. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del revisore che egli ha sostituito.

Art. 10

Gratuità delle cariche

Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione tutte le cariche sono gratuite, eccetto quelle dei Revisori, per i quali valgono le vigenti tariffe professionali come meglio specificato al precedente art. 9. Le spese relative all'espletamento degli incarichi si intendono già autorizzate, e saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, fatto comunque salvo il dispositivo di cui all'art.10, comma 6, lettera c, del D.lgs 460/1997.

Art. 11

Esercizi e bilancio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Esecutivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente e redige la relazione illustrativa. Al bilancio consuntivo deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che sarà lo strumento di programmazione economica della Fondazione.

Art. 12

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il quorum specificato nell'art. 7 del presente statuto.

Art. 13




Libri sociali

Le delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti.

Art. 14


Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.









Copia in conformità dell' originale si rilascia nei termini utili di registrazione.
Milano, 27 febbraio 2018